

Codice DB1605

D.D. 17 novembre 2009, n. 317

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Rinnovo e riduzione d'area della Concessione mineraria denominata "Marello" nel territorio del Comune di Maggiore (NO) presentato dalla Societa' Mineraria di Boca s.r.l. Pos. C39N.

(omissis)

IL DIRETTORE

(omissis)

determina

1. Alla Società Mineraria di Boca s.r.l., con sede legale in Salvaterra di Casalgrande (RE), Via Macina 2, è accordato il rinnovo con riduzione di area della Concessione mineraria denominata "Marello", per feldspati, caolino, argille con grado di refrattarietà superiore a 1630°C, , sino al 1° febbraio 2014, tenuto conto dell'analogia scadenza dell'autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004, assorbita dal giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso con D.G.R. n. 18-10661 del 2 febbraio 2009.
2. La nuova area di Concessione Mineraria, avente l'estensione di ettari 24 e are 86 (ettari ventiquattro, are ottantasei), è descritta nel verbale di delimitazione del 9 febbraio 2009 ed indicata sul piano topografico alla scala 1:2000, allegati alla presente determina per farne parte integrante.
3. Il titolare della concessione è tenuto a:
 - a) continuare a corrispondere il diritto annuo anticipato a decorrere dalla data della presente determina di 948,75 € (Euro novecentoquarantotto/75), pari a 37,95€ (Euro trentasette/95) per ogni ettaro o frazione di ettaro compreso nell'area di Concessione, che sarà introitato sul capitolo 30375 del bilancio 2009 (accertamento n. 92/2009) mediante versamento sul Conto Corrente Postale intestato alla "Tesoreria Regione Piemonte", causale "Concessione mineraria Marello, Comune di Maggiore (NO)". L'importo dei canoni per gli anni seguenti sarà introitato sui corrispondenti capitoli dei relativi bilanci;
 - b) corrispondere ai sensi dell'art. 14 l.r. 13 novembre 2006 n. 35 e s.m.i. "tariffe del diritto di escavazione" pari a € 0,52 al m³ di materiale estratto nell'anno solare secondo le modalità di applicazione del predetto articolo approvate con D.G.R. n. 22-6045 del 4 giugno 2007 e aggiornate dalla D.G.R. n. 9-11058 del 23 /03/2009.
4. I sopraccitati importi saranno aggiornati dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento.
5. Il Concessionario è tenuto a:
 - a) dare corso ai lavori di coltivazione e di recupero ambientale secondo il programma e le prescrizioni previste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 18-10661 del 2 febbraio 2009 ;
 - b) informare, ogni 12 mesi, il Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva sull'andamento dei lavori di coltivazione e sui risultati ottenuti;
 - c) conservare i campioni geologici rappresentativi dei terreni interessati dalle coltivazioni minerarie;
 - d) fornire ai Funzionari del Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva tutti i mezzi necessari per visitare i lavori ed a comunicare i dati statistici e le informazioni che venissero richieste;
 - e) attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Amministrazione competente, ai fini del controllo e della regolare esecuzione dei lavori, nonché della tutela dei pubblici interessi;

- f) rendere legale il presente atto apponendo una marca da bollo di € 14,62 (quattordici/62), ai sensi del D. Min. dell'Economia e Finanze del 24/05/2005 citato in premessa;
 - g) far pervenire al Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva, entro 3 (tre) mesi dalla data di ricevimento del presente atto, copia autentica della nota di avvenuta trascrizione all'Ufficio del Registro Immobiliare.
6. Qualora per la coltivazione della miniera sia necessario procedere a modifiche rispetto al progetto approvato ai sensi della l.r. 40/1998 con la Deliberazione n. 18-10661 del 2 febbraio 2009, la Ditta concessionaria è tenuta a richiedere la verifica di compatibilità ambientale prevista ai sensi dell'art. 10 della citata l.r. 40/1998.
 7. Nel caso i possessori dei fondi si oppongano ai lavori di coltivazione, il titolare potrà rivolgersi al Prefetto della Provincia per la necessaria assistenza.
 8. Il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
 9. La presente determinazione verrà inviata a tutti i soggetti interessati al procedimento di rinnovo della Concessione.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto